

STATUTO

DENOMINAZIONE

1) E' costituita un'Associazione denominata "STOP TB ITALIA ODV". L'associazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo ODV nelle corrispondenze a terzi.

SEDE

2) L'associazione ha sede in Milano, Viale Zara n. 81.

DURATA

3) L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

4) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e opera nei confronti di soggetti svantaggiati.

Finalità dell'associazione è supportare le attività di lotta alla Tuberculosis e alle altre patologie da micobatteri in Italia e nel mondo, con l'obiettivo di giungere alla loro eliminazione.

Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione potrà, nel quadro della previsione dell'art. 5, lettere C, H e U del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS"):


- svolgere attività di beneficenza, promuovendo raccolta fondi per il finanziamento di progetti di sostegno alla lotta alla tubercolosi in Italia e nel mondo;
- supportare economicamente pazienti con tubercolosi e familiari di pazienti in condizioni economiche evidentemente disagiate, nei limiti e nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo. Il supporto economico è limitato a spese accessorie quali: trasporto del paziente da un Ospedale a un Centro specializzato; eventuali visti o permessi. In ogni caso, l'associazione non potrà farsi carico delle spese di vitto, alloggio ed eventuale indennizzo per pazienti in terapia;
- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione del pubblico e delle istituzioni riguardo alla malattia;
- assistere telefonicamente pazienti e popolazione generale;
- promuovere la formazione del personale socio-sanitario che opera all'interno dell'associazione.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. L'associazione potrà inoltre svolgere attività connesse a quelle istituzionali nei limiti di quanto previsto dall'art. 10 comma 5 del Decreto Legislativo 460/97 (fino alla sua abrogazione) e dall'art. 6 del "CTS"

5) L'Associazione è riconosciuta come Partner della Stop TB Partnership.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono Soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, su loro richiesta, saranno



ammessi dal Consiglio di Amministrazione in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'iscrizione è aperta a tutte le persone fisiche e organizzazioni con espresso interesse nella prevenzione e nel controllo globali della tubercolosi.

Si applicano le disposizioni dell'art. 23 del "CTS" in tema di accoglimento e/o rigetto della domanda di ammissione.

Gli associati dovranno essere iscritti sul libro degli associati.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico alla stessa. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascuno associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 C.C., è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio stesso.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere
- il Comitato tecnico scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

11) L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il verbale della riunione annuale sarà reso pubblico entro due mesi dalla riunione. Gli argomenti dell'Ordine del Giorno saranno proposti dai Membri dell'Associazione alla Segreteria non più tardi di un mese prima della data stabilita della Riunione. Gli argomenti dovranno essere approvati.


L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'associazione;
- il rendiconto di gestione;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;



- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- alla nomina del Comitato tecnico scientifico.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante convocazione per via informatica o per lettera a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante convocazione per via informatica o per lettera a ciascuno degli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

13) Ogni socio ha diritto a un voto.

Tenendo conto della "impossibilità per alcuni soci di garantire la partecipazione reale e fisica alla vita dell'associazione." (Circ. n. 124/E 1998), ed essendo i Soci cittadini residenti in tutta Italia ed Europa, ciascun socio può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio, purché non sia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, o anche da altra persona non socio, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia

il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dieci membri, dura in carica tre anni e i suoi membri sono nominati dall'assemblea e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Si applica l'art. 2382 c.c. in tema di cause di ineleggibilità o decadenza.

15) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica e il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

16) Al Consiglio di Amministrazione spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o al Segretario Generale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- valuta e ratifica gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione stabiliti dal Comitato tecnico scientifico;
- può stabilire (ai sensi dell'art. 6 del "CTS") di esercitare attività diverse, semprechè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà con scadenza quadrimestrale. Gli Argomenti dell'Ordine del Giorno saranno proposti dai membri ed avallati dal Segretario.



Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare "gruppi di lavoro" qualora lo ritenga necessario.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

17) Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da tre a dieci esperti competenti nei campi in cui l'associazione opera. E' responsabile degli indirizzi tecnico scientifici e delle direttive generali dell'Associazione. Formula proposte al Consiglio di Amministrazione. Si riunisce con scadenza bimestrale.

I membri del comitato possono nominare al loro interno uno o più coordinatori.

I membri del comitato tecnico scientifico sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Il comitato tecnico scientifico redige la relazione annuale da presentare all'Assemblea sulle attività svolte dall'Associazione.

PRESIDENTE e SEGRETARIO GENERALE

18) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

19) Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

20) Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

GRUPPI REGIONALI

21) Si prevede la possibilità di individuare dei gruppi regionali che possono svolgere attività in linea con lo statuto e in modo autonomo, previa approvazione del Consiglio Direttivo. I gruppi dovranno individuare un responsabile e una sede, ma non avranno autonomia amministrativa. Le modalità di svolgimento delle attività sono individuate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTO

22) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto di gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

In ogni caso trovano applicazione gli artt. 13 e 14 del "CTS". E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Previa richiesta scritta che dovrà pervenire all'organo amministrativo con qualunque metodo consenta la certezza della ricezione e della provenienza, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, che dovranno essere messi a loro disposizione presso la sede sociale entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

23) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del "CTS", e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

24) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399

C.C..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del "CTS", e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del "CTS" stesso.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'art. 31 dal "CTS".

RINVIO

25) Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme statutarie valgono quelle di legge in materia.

F.TO: GIORGIO BESOZZI

Giancarlo Orrù Notaio Sigillo

Copia conforme all'originale.

Consta di 13 facciate.

Rozzano, 3 NOV 2022

